

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 11 DEL REGOLAMENTO DEL FONDO DI GARANZIA DI CUI AGLI ARTT. 21 E 22 DELLA LEGGE 16 FEBBRAIO 1913, N. 89 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 11

.....

5. L'erogazione dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati è subordinata:

a) all'accertamento della responsabilità del notaio con sentenza penale passata in giudicato, anche emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero, in caso di morte del notaio danneggiante, con sentenza civile passata in giudicato;

b) alla prova che il danno: 1) è stato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attività; 2) non è coperto da polizza assicurativa; 3) non è stato altrimenti risarcito.

In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati si applicano i commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies dell'art.22 della legge 16 febbraio 1913 n. 89.

L'esistenza e l'ammontare del danno patrimoniale deve risultare da sentenza passata in giudicato ovvero, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge 16 febbraio 1913 n.89, possono essere dimostrati dal soggetto danneggiato con prova scritta, allegando alla richiesta di ammissione al ristoro inoltrata, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, al "Consiglio Nazionale del Notariato – Fondo di Garanzia" la relativa documentazione, ferma restando la possibilità per il Comitato di Gestione del Fondo, cui è rimessa la valutazione della prova, di richiedere la produzione di ulteriori documenti ritenuti necessari per la prova dell'esistenza e dell'ammontare del danno.

Nel caso di cui all'art. 22, comma 3 bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto.

6. Il richiedente non è tenuto a dimostrare di aver preventivamente escusso il Notaio responsabile del danno.

7. Qualora il Comitato di Gestione del Fondo ritenga sussistente la prova scritta dell'esistenza e dell'ammontare del danno patrimoniale subito dai soggetti danneggiati non risultante da sentenza passata in giudicato o da atto esecutivo nel caso di cui all'art. 22, comma 3 bis, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, l'erogazione del relativo indennizzo è subordinata al parere favorevole del Consiglio Nazionale del Notariato.

8. ABROGATO